

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

RICORSO AI SENSI DELL'ART. 40 C.P.A.

CON ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

E CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

^^^

PER: TAMBORINO MARIA ANTONIETTA (C.F. TMBMNT59H51E815C), nata a Maglie il 11.06.1959 e residente a Roma in via Ettore Artini n. 4, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org e francescavirga@ordineavvocatiroma.org);

- Ricorrente-

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro – tempore*, con sede in Roma in viale Trastevere n. 76/A - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del Direttore Generale *pro – tempore*, con sede in Roma, via Frangipane n. 41 (00184), entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliati in Via dei Portoghesi n. 12, (00187) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

- Resistenti-

SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: DI GNEO MARIANGELA (C.F. DGNMNG73T63C096P), elettivamente domiciliata a Zagarolo in via Giuseppe Verdi n. 29 (00039), con notifica PEC al seguente indirizzo: mariangeladigneo@psypec.it ;

^^^

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Della Nota prot. n. 29368 del 09.05.2024 con la quale il Ministero

dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio rettificava l'avviso relativo alle sedi di svolgimento della prova preselettiva del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 per la Regione Lazio, nella parte lesiva per la ricorrente;

2. Di tutti i provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ammetteva la ricorrente allo svolgimento della prova preselettiva, in violazione del D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023;

3. Del D.D.G. prot. n. 32943 del 24.05.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio rendeva noti gli esiti della prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 per la Regione Lazio, nella parte lesiva per la ricorrente ove non risulta inserito il suo nominativo;

4. Dell'Avviso prot. n. 38692 del 18.06.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio pubblicava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 per la Regione Lazio, nella parte lesiva per la ricorrente ove non risulta inserito il suo nominativo;

5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente e per il riconoscimento del diritto della predetta ad essere ammessa allo svolgimento della prova preselettiva in una sessione suppletiva e/o alla prova scritta con riserva.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

Parte ricorrente è una candidata al concorso ordinario per Dirigenti Scolastici di cui al Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2788 del 18 dicembre 2023, indetto per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali **(cfr. doc. 1: D.D. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023)**.

L'art. 3 rubricato "Organizzazione del concorso e determinazione del contingente", prevedeva quanto segue:

<<1. La procedura concorsuale indetta con il presente bando nazionale, si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale esclusivamente presso gli USR che hanno posti da mettere a concorso, individuati nella tabella al successivo comma 4. 2. Ciascun USR è responsabile della procedura e cura l'organizzazione del concorso, inclusa l'eventuale prova

preselettiva di cui al successivo articolo 6. In particolare, l'USR nomina le Commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito e procede alle esclusioni previste dal precedente articolo 2, comma 6. 3. Il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale per la presente procedura ordinaria di reclutamento è determinato in n. 587 posti complessivi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, introdotto in sede di conversione dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e in relazione all'autorizzazione di cui al DPCM 3 ottobre 2023, registrato con n. 2839 alla Corte dei conti il 31 ottobre 2023. 4. Il contingente complessivo indicato al precedente comma 3 è ripartito a livello regionale come indicato in tabella, secondo i dati risultanti ai sistemi informativi del Ministero alla data del presente bando, fatti salvi gli esiti della annuale mobilità interregionale ordinaria prevista dal vigente CCNL relativo al personale dirigente scolastico dell'Area Istruzione e Ricerca e l'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali.

| SEDE | N. POSTI |
|-----------------------|----------|
| Abruzzo | 12 |
| Calabria | 11 |
| Campania | 34 |
| Emilia-Romagna | 28 |
| Friuli-Venezia Giulia | 11 |
| Lazio | 50 |
| Liguria | 6 |
| Lombardia | 156 |
| Marche | 14 |
| Piemonte | 65 |
| Puglia | 32 |

| | |
|---------------|------------|
| Sardegna | 11 |
| Sicilia | 26 |
| Toscana | 54 |
| Umbria | 5 |
| Veneto | 72 |
| TOTALE | 587 |

5. Tutte le comunicazioni relative allo svolgimento delle prove concorsuali sono rese

note mediante appositi avvisi, con valore di notifica a tutti gli effetti, da pubblicarsi sul sito internet di ciascun USR competente nonché sul Portale INPA. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6. I candidati devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame per ciascuna prova di cui ai successivi articoli 6, 7 e 8 muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché ricevuta attestante il versamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 3 del presente bando. 6. Le prove scritte di cui al presente bando si svolgono mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. In ogni caso di accertato malfunzionamento della piattaforma digitale utilizzata per lo svolgimento delle prove, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle medesime, la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, gli USR procedono nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 e articolo 13, comma 2 del DPR. 7. Le prove previste dal presente bando non possono aver luogo nei giorni di festività religiose nonché nei giorni festivi nazionali come disciplinato dall'articolo 7, comma 2 del DPR. 8. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una delle prove nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti. 9. La vigilanza durante le prove di cui al presente bando è affidata dall'USR secondo quanto stabilito dall'articolo 9, comma 5 del DPR. 10. I programmi concorsuali sono indicati all'articolo 7, comma 2 del DM>>.

Il concorso, bandito a livello nazionale, si svolge pertanto in tutte le sue fasi a livello regionale.

Conformemente al tenore dell'art. 4, la ricorrente presentava domanda di partecipazione per la Regione Lazio (**cfr. doc. 2: Domanda di partecipazione**).

Secondo le disposizioni del Bando, il concorso si articola in una prova preselettiva, seguita da una prova scritta e orale.

L'art. 6, in relazione alla prova preselettiva, prevedeva quanto segue:

<<1. L'eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, organizzata qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1 del DM, si svolge nella sede

individuata nell'USR presso il quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione. La prova preselettiva può essere svolta anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati, in modo tale da garantire il medesimo grado di selettività della prova stessa. L'omogeneità e l'equivalenza dei differenti quesiti somministrati nelle eventuali differenti sessioni, è garantita dall'estrazione degli stessi da una medesima banca dati, predisposta in modo da assicurare sempre l'articolazione della prova somministrata per come descritta al successivo comma 3. 2. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono secondo le istruzioni fornite il giorno di svolgimento. 3. La prova preselettiva ha la durata di 75 minuti e consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, sei per ciascuno degli ambiti disciplinari a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'articolo 7, comma 2 del DM e due per l'ambito disciplinare i) del predetto articolo, predisposti ovvero validati dal Comitato tecnico-scientifico in caso di predisposizione da parte di soggetti esterni demandati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del DM. 4. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta; in ciascuna sessione a ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di quesiti disposti in ordine casuale e differente tra un candidato e l'altro. Per ciascuno dei cinquanta quesiti è attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata. 5. Al termine dei 75 minuti il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Per ogni domanda è possibile barrare solo una risposta. Fino all'acquisizione definitiva da parte del sistema, ovvero sino allo scadere del tempo a disposizione, il candidato può correggere le risposte già date. **6. Con avviso da pubblicarsi sul sito di ciascun USR competente, nonché sul Portale INPA, è reso noto il calendario della eventuale prova preselettiva comprensivo del giorno, dell'ora e della sede di svolgimento, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.**[...]>>.

Con Avviso prot. n. 28746 del 07.05.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito

rendeva note le associazioni dei candidati alle scuole e le relative indicazioni operative della prova preselettiva, calendarizzata in tutte le regioni in un'unica sessione del 23.05.2024 (**cfr. doc. 3: Avviso M.I.M. prot. n. 28746 del 07.05.2024 e allegato**).

Nel predetto Avviso il Ministero resistente così concludeva: <<[...] Si invitano, in ogni caso, tutti i Candidati a consultare regolarmente la propria casella pec indicata nella domanda di partecipazione al concorso nonché il sito dell'U.S.R. Lazio>>.

Alla ricorrente veniva assegnata quale sede di svolgimento della prova quella dell'Istituto scolastico "Enrico Fermi" di Tivoli, come si evince dal seguente prospetto allegato all'Avviso M.I.M. prot. n. 28746, che si riporta:

| | |
|----------------------------|--|
| TAMBORINO MARIA ANTONIETTA | RMTD07000G - ENRICO FERMI Via Acquaregna, 112, TIVOLI RM 1157 - PASCAL |
|----------------------------|--|

Con Avviso prot. n. 29368 del 09.05.2024 il Ministero resistente rettificava parzialmente le sedi di svolgimento della prova preselettiva, ivi compresa quella della ricorrente, alla quale veniva assegnata la diversa sede del Liceo Scientifico "Ignazio Vian" di Bracciano (**cfr. doc. 4: Avviso M.I.M. prot. n. 29368 del 09.05.2024 e allegato**):

| | |
|----------------------------|---|
| TAMBORINO MARIA ANTONIETTA | RMPS33000X - LICEO SCIENTIFICO STATALE "IGNAZIO VIAN" LARGO CESARE PAVESE 1, BRACCIANO RM 8961 - LABORATORIO INFORMATICA MULTIMEDIALE |
|----------------------------|---|

Il Ministero resistente, con Avviso prot. n. 66122 del 09.05.2024, forniva ai candidati le istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva del 23.05.2024, così prevedendo (**cfr. doc. 5: Avviso M.I.M. prot. n. 66122 del 09.05.2024**):

<<[...] A norma dell'articolo 6, comma 1, del bando di concorso, la prova preselettiva si svolge nella sede individuata nell'USR al quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione. **L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di**

svolgimento della prova stessa. Tale comunicazione è data tramite avviso pubblicato sul Portale Unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, e nei rispettivi albi e siti internet degli Uffici scolastici regionali. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché della ricevuta attestante il versamento del contributo di segreteria, da esibire al momento delle operazioni di identificazione. [...]>>.

La ricorrente, la quale prendeva visione dell'Avviso prot. n. 28746 del 07.05.2024 pubblicato nei quindici giorni antecedenti lo svolgimento della prova, si recava in data 23.05.2024, alle ore 14:30, presso la sede assegnata di Tivoli, ove le veniva comunicato che le era stata assegnata un'altra sede di svolgimento della prova, a Bracciano.

La ricorrente si recava immediatamente presso la sede assegnata ove, tenuto conto della distanza tra le due scuole ed il traffico intenso, giungeva alle ore 15:15.

In tale sede, il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "Ignazio Vian" non consentiva alla ricorrente di accedere alla prova preselettiva, impedendo alla predetta lo svolgimento della prova (**cfr. doc.ti 6 – 7: Fattura servizio autonoleggio; Nota prot. n. 3694 del 23.05.2024 D.S. Liceo Scientifico "Ignazio Vian"**).

In data 26.05.2024 la ricorrente trasmetteva un reclamo all'U.S.R. per il Lazio, chiedendo di poter essere ammessa allo svolgimento di una prova suppletiva, istanza rimasta ad oggi inevasa (**cfr. doc. 8: Reclamo**).

Il Ministero resistente non consentiva dunque alla ricorrente di partecipare alla prova preselettiva del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023, pur avendo l'Amministrazione agito in aperta violazione di legge, tenuto conto che ha proceduto alla rettifica delle sedi di svolgimento della prova attraverso pubblicazione del relativo Avviso sul sito istituzionale al di fuori dei termini di legge.

A ciò deve aggiungersi che, oltre ad aver operato in violazione di legge, il Ministero nulla ha comunicato via PEC alla ricorrente, in contrasto altresì con quanto aveva costituito

oggetto di Avviso prot. n. 28746 del 07.05.2024.

In maniera del tutto illegittima, alla ricorrente è impedito l'accesso alla prova scritta del concorso *de quo*, che sarà calendarizzata a breve, tenuto conto che con Avviso prot. n. 32943 del 24.05.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. per il Lazio ha comunicato l'ammissione alla prova scritta di n. 179 candidati per la Regione Lazio (**cfr. doc. 9: Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 32943 del 24.05.2024**).

Con successivo Avviso prot. n. 38692 del 18.06.2024 il Ministero resistente pubblicava l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso ordinario per Dirigenti scolastici per la Regione Lazio (**cfr. doc. 10: Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 38692 del 18.06.2024**).

Sulla base delle illegittimità riscontrate, meglio specificate *infra*, parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ricorre innanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R. adito chiedendo l'annullamento degli atti impugnati, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA DEL CONCORSO INDETTO CON D.D.G. M.I.M. PROT. N. 2788 DEL 18.12.2023. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 6, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 6, DEL D.P.R. N. 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Nella fattispecie per cui è causa, il Ministero resistente è incorso in una aperta violazione di legge e della *lex specialis* costituita dal Bando, laddove ha impedito alla ricorrente di sostenere la prova preselettiva del concorso *de quo*.

Si rammenta all'Ecc.mo T.A.R. adito che il comma 6 dell'art. 6 del Bando, così prevedeva:

<<[...] 6. Con avviso da pubblicarsi sul sito di ciascun USR competente, nonché sul Portale INPA, è reso noto il calendario della eventuale prova preselettiva comprensivo del giorno, dell'ora e della sede di svolgimento, **almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa**; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti>>.

Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 487/1994, come da ultimo modificato con D.P.R. 16.06.2023 n. 82:

*<<[...] 6. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, **almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse**>>.*

La ricorrente prendeva correttamente visione della sede assegnata di Tivoli, che le veniva designata in data 07.05.2024, pertanto nei quindici giorni antecedenti la data di svolgimento della prova del 23.05.2024.

Pur tuttavia, in data 09.05.2024 **e dunque ben oltre il termine di legge indicato**, il Ministero resistente pubblicava un provvedimento di rettifica delle sedi, assegnando la ricorrente ad un'altra sede, sita peraltro ad una distanza di ben 70 km dalla prima.

La ricorrente era certa dello svolgimento della prova presso la sede di Tivoli, tenuto conto delle disposizioni ed indicazioni rese note dal Ministero, con la relativa pubblicazione del calendario.

Ciò veniva altresì precisato con successiva Nota n. 66122 del 09.05.2024, alla quale la ricorrente ben si atteneva.

Il danno patito da parte ricorrente è evidente se solo si considera che la medesima è stata pregiudicata dalla condotta del Ministero resistente il quale, pur indicando quale termine quello di quindici giorni antecedenti lo svolgimento della prova per la pubblicazione del calendario con le relative sedi assegnate ai candidati, rettificava il predetto avviso successivamente.

Tenuto conto della tardività della pubblicazione dell'Avviso, il Ministero resistente avrebbe potuto quantomeno trasmettere una comunicazione PEC alla ricorrente, al fine di consentirle di prendere visione dell'intervenuta rettifica tardivamente pubblicata sul sito istituzionale.

Tutto ciò nel caso di specie non si è verificato, con ogni pregiudizio in capo alla ricorrente, che ben confidava nello svolgimento della prova presso la sede di Tivoli.

Il mancato illegittimo svolgimento della prova preselettiva è da imputarsi alla sola Amministrazione resistente, la quale ha operato in aperta violazione della legge e del Bando di concorso, omettendo di comunicare la rettifica della sede di svolgimento della prova nei quindici giorni antecedenti il 23.05.2024.

La condotta del Ministero resistente è meritevole di essere censurata dall'Ill.mo T.A.R. adito, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente ad accedere ad una sessione suppletiva della prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

L'illegittima mancata partecipazione della ricorrente allo svolgimento della prova preselettiva ha impedito alla medesima di svolgere la prova e dunque di essere potenzialmente inserita tra i candidati ammessi alla prova scritta del concorso *de quo*.

Se l'Amministrazione resistente avesse operato conformemente alla legge e al Bando di concorso, la ricorrente sarebbe stata ammessa allo svolgimento della prova preselettiva ed avrebbe potuto superare la prova, con ogni aspettativa in ordine alla possibilità di ambire al ruolo di Dirigente scolastico.

Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata, per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione, la quale ha comunicato la rettifica della sede di svolgimento della prova oltre il termine di quindici giorni tassativamente dalla medesima indicato.

Alla ricorrente non sono state riconosciute tutte quelle garanzie previste dall'art. 35 comma 3 del D. Lgs. n. 165/01 che, in tema di *"Reclutamento del personale"*, dispone che: *"3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) **adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento** che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione; b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il*

possesto dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Ebbene, nel caso che ci occupa, l'Amministrazione ha chiaramente violato i criteri di pubblicità della procedura concorsuale, sul quale la ricorrente confidava dopo aver preso visione della comunicazione della sede di svolgimento della prova nei quindici giorni antecedenti il 23.05.2024.

Il Ministero dell'Istruzione ha pertanto leso il principio di affidamento, nonché i principi di pari opportunità e non discriminazione, sottesi al principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione e, più in generale, del capo III della cosiddetta “*Carta di Nizza*”, alla quale nel 2009 – con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona – è stato conferito lo stesso effetto giuridico vincolante dei Trattati ¹.

La *ratio* del principio del legittimo affidamento è proprio quello di veder garantito il principio di buon andamento ed imparzialità, di cui all'art 97 Costituzione.

Ciò si traduce in una espressione del principio di buona fede oggettiva, per cui il privato confida legittimamente nel fatto che l'Amministrazione si comporti secondo correttezza e coerenza, secondo i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 97.

I provvedimenti impugnati violano i principi di pari opportunità, in quanto penalizzano ingiustamente la ricorrente, la quale ha pieno diritto a svolgere la prova preselettiva ed ambire al ruolo di Dirigente scolastico.

Il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini, che viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire da una sentenza

¹ V. in tal senso C.d.S., sez. VI, n. 2138 del 27.4.2015.

della Corte di giustizia (3 maggio 1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato «principio fondamentale della comunità» (5 maggio 1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della «civiltà europea», come mezzo di integrazione dell'intera normativa europea in tutte le sue articolazioni (L. Lorello, *“La tutela del legittimo affidamento tra diritto interno e diritto comunitario”*, Torino 1998).

Da qui i suoi esordi nella giurisprudenza costituzionale, attraverso la sentenza n. 349 del 1985, secondo cui *«l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto»* (punto 5 della motivazione; ma v. inoltre la sentenza 4 novembre 1999, n. 416, in «Giur. cost.», 1999, pagg. 2643 ss.).

In maniera non dissimile si è espressa anche la Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino *«è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa e amministrativa»* (Cassazione, sez. Trib., sentenza 6 ottobre 2006, n. 21513. Nello stesso senso v. inoltre Cassazione, sez. V Trib., sentenze nn. 5931 del 2001, 17576 del 2002, 7080 del 2004, 10982 del 2009, nonché sez. I, ordinanza n. 26505 del 2006).

La Corte Costituzionale ha infatti costantemente ribadito *“il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici «anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti»*, ma esige che ciò avvenga alla condizione *«che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto»* (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009).

Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di

intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2015)"².

Anche la Giurisprudenza Amministrativa è concorde nel riconoscere che la tutela del legittimo affidamento del privato dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale è tenuta a comportarsi secondo buona fede anche in ambito concorsuale.

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha rispettato i criteri di pubblicità in ambito concorsuale, tenuto conto che ha proceduto alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'avviso di rettifica delle sedi di svolgimento della preselezione oltre i termini di legge, nonché indicati nel Bando.

La mancata ammissione della ricorrente alla prova preselettiva è avvenuta in aperta violazione di legge, circostanza che ha impedito a parte ricorrente di poter dimostrare le sue competenze ed accedere alla prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

^^^

Per quanto sin qui esposto parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa

RICORRE

ALL'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE EX ART. 55 C.P.A.

Con la presente istanza cautelare si chiede l'emissione di un provvedimento diretto a consentire a parte ricorrente di poter essere ammessa allo svolgimento della prova preselettiva del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023, da calendarizzarsi in una sessione suppletiva.

Si chiede in subordinata all'Ill.mo T.A.R. adito di voler ammettere la ricorrente con riserva alla prova scritta del concorso ordinario per Dirigenti Scolastici.

² Così, da ultimo, Corte Cost. n. 216 del 5 novembre 2015, che sottolinea inoltre come "la compressione di situazioni giuridiche rispetto alle quali opera un legittimo affidamento, esso non può essere perseguito senza una equilibrata valutazione comparativa degli interessi in gioco e, in particolare, non può essere raggiunto trascurando completamente gli interessi dei privati, con i quali va invece ragionevolmente temperato."

Sul *fumus boni iuris* si precisa che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha agito in palese violazione di legge e del bando di concorso, avendo impedito alla ricorrente di sostenere la prova preselettiva, pur avendo la medesima Amministrazione errato gravemente e palesemente nella comunicazione della rettifica della sede di svolgimento della prova oltre i termini di legge.

Le violazioni sopra lamentate appaiono gravi e diffuse da determinare un'inammissibile approssimazione della procedura concorsuale e comprometterne la legittimità.

Sul *periculum in mora*, lo stesso appare provato in *re ipsa* dal fatto che, con Avviso prot. n. 32943 del 24.05.2024, il Ministero resistente ha comunicato che hanno superato la prova preselettiva e dunque sono stati ammessi a sostenere la prova scritta n. 179 candidati per la Regione Lazio.

Con successivo Avviso prot. n. 38692 del 18.06.2024 il Ministero resistente ha pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta del concorso de quo, nel cui novero non è inserita la ricorrente.

Il pregiudizio grave ed irreparabile è notevole se solo si considera che, qualora alla ricorrente non venisse riconosciuta la possibilità di svolgere la prova preselettiva, alla predetta potrebbe definitivamente essere preclusa la possibilità di accedere alla prova scritta del concorso *de quo*, che verrà calendarizzata a breve, con ogni impossibilità di ambire al ruolo di Dirigente scolastico.

Tanto premesso, si insiste per l'accoglimento della domanda cautelare, con ordine in capo al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ammettere parte ricorrente a partecipare alla prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 in una sessione suppletiva, tenuto conto della grave illegittimità perpetrata dal Ministero resistente o, in subordine, di ammettere la predetta all'espletamento con riserva alla prova scritta del concorso *de quo*.

Roma, 25.06.2024

Avv. Domenico Naso
Avv. Francesca Virga

^^^

Nel merito, si chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'III.Mo Tribunale adito, *contrariis rejectis*, annullare i provvedimenti impugnati ed in ogni caso accogliere il ricorso e l'annessa domanda cautelare, con riconoscimento del diritto della ricorrente a partecipare alla prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 in una sessione suppletiva o, in subordine, di ammettere la predetta con riserva all'espletamento della prova scritta.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la presente controversia, in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e pertanto verrà versato il C.U. pari ad € 325,00.

Si versano in produzione i documenti in copia

1. D.D. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023;
2. Domanda di partecipazione;
3. Avviso M.I.M. prot. n. 28746 del 07.05.2024 e allegato;
4. Avviso M.I.M. prot. n. 29368 del 09.05.2024 e allegato;
5. Avviso M.I.M. prot. n. 66122 del 09.05.2024;
6. Fattura servizio autonoleggio;
7. Nota prot. n. 3694 del 23.05.2024 D.S. Liceo Scientifico "Ignazio Vian";
8. Reclamo;
9. Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 32943 del 24.05.2024;
10. Avviso M.I.M. – U.S.R. Lazio prot. n. 38692 del 18.06.2024.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 25.06.2024

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga

^^^

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI
DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende parte ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

ESPONE

- il presente ricorso ha per oggetto la richiesta di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova preselettiva del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023 in una sessione suppletiva o in subordine di ammettere con riserva la predetta a sostenere la prova scritta del concorso *de quo*;

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio il ricorso che precede dovrebbe essere notificato ai docenti potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che hanno svolto la prova preselettiva e sono stati ammessi allo svolgimento della prova scritta;

RILEVATO CHE

- la notifica nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;

- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per la ricorrente;

- sul punto il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con ordinanza n. 9506 del 2013 ha stabilito che *“Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;*

- visto l'art. 151 c.p.c, il quale dispone che *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge”;*

- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tanto premesso, il sottoscritto avvocato,

FORMULA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità – laddove ritenuto opportuno e legittimo ai fini della integrale instaurazione del contraddittorio – Voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA PERTANTO AUTORIZZARE LA NOTIFICA DEL RICORSO CHE PRECEDE

nei confronti di tutti i candidati ammessi allo svolgimento della prova scritta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. prot. n. 2788 del 18.12.2023, attraverso la pubblicazione sull'area tematica del sito web del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Roma, 25.06.2024

Avv. Domenico Naso

Avv. Francesca Virga